



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **174** del 09/09/2019

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentatreesimo provvedimento 2019.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73, come modificato dall'art. 38 ter del DL 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;**
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;**
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);**
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;**
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.**

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta Regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivante da provvedimento giudiziario esecutivo, che comporta debito pecuniario a carico della Regione Puglia.

Tale debito si riferisce ai compensi professionali da corrispondere per l'attività difensiva prestata in favore della Regione Puglia come libero professionista.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 ter del DL 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, decorsi inutilmente *trenta* giorni dalla ricezione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale la legittimità del debito si intenderà riconosciuta.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

- Sent. n. 2801/2019 Tribunale di Bari Sez. Lavoro (RG. 11902/15) - Cont. 1028/15/GA - Competenze professionali avv. Nicola Nicoletti e suo difensore avv. Francesco Pannarale (collegato ai contt. 9180/01/N + 69: Trib.le Taranto sez. Lavoro; Baldari Giuseppe ed altri c/ R.P.) e (Cont. 4234/99/N-S: Corte Appello Lecce sez. distaccata di Taranto; Tucci Paola ed altri c/ Regione Puglia).

- Con ricorso ritualmente notificato in data 08.09.2015, l'avv. Nicola Nicoletti (difeso dall'avv. Francesco Pannarale) ha chiesto al Tribunale di Bari Sez. Lavoro di ingiungere alla R.P. il pagamento in suo favore dell'importo di € 99.582,38 oltre CAP ed IVA ed interessi legali previsti dall'art. 17 della L. 162/2014, nonché spese, compensi e rimborso forfettario 15% ed accessori di legge - a titolo di compensi professionali per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione Reg.le in n. 71 giudizi come legale esterno.

- Il Giudice del Lavoro di Bari, con decreto ingiuntivo n. 1672/2015 del 22.07.2015, ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui al ricorso, della somma di € 99.582,38 oltre accessori dalla messa in mora al saldo, condannandola altresì al rimborso delle spese del procedimento, liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 1.600,00 oltre 15% T.P., IVA e CAP per quanto di legge.

- La Regione ha proposto opposizione avverso il citato decreto, a mezzo dell'avv. Roberto Savino fu Giacomo.

- Il Tribunale adito, con sent. n. 2801/2019 pubblicata il 17.06.2019, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla Regione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la R.P. al pagamento in favore dell'opposto della minor somma di € 74.222,06 oltre interessi dalla messa in mora, nonché delle spese di giudizio (per metà compensate) liquidandole in € 5.103,00 oltre R.F., IVA e CAP come per legge.

- Detta sentenza è stata notificata con la formula esecutiva in data 16/07/2019.

- L'avv. Pannarale (legale di controparte), con email del 16/07/2019, ha fatto pervenire un conteggio degli interessi da liquidare in favore dell'avv. Nicoletti calcolati applicando il saggio legale per il periodo dal 31/12/07 (data della messa in mora) all'8/7/15, pari ad € 10.966,56 ed applicando il saggio degli interessi per la transazioni

commerciali ex art. 17 L. 162/2014 per il periodo dal 9/7/15 (data della domanda giudiziale) al 16/07/2019, pari a € 23.917,49, per un totale complessivo di € 34.884,05.

-Ritenuto, anche sulla scorta del parere espresso con email 5/7/19 dall'avv.to costituito per la Regione, che non sussistano validi motivi per impugnare il provvedimento giurisdizionale, di dare prontamente esecuzione alla citata sentenza.

- Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 113.680,51 così suddivisa:

a) competenze dovute all'avv. Nicola Nicoletti per l'attività svolta come legale esterno: € 103.900,03 (di cui € 91.989,32 per Sorte Capitale compresa di CAP, IVA e spese esenti ed € 11.910,71 per Interessi legali (calcolati su Imponibile + Spese);

b) competenze dovute all'avv. Francesco Pannarale (difensore di controparte): € 9.780,48 (di cui € 2.334,59 a titolo di competenze e spese legali liquidate in decreto ingiuntivo ed € 7.445,89 derivanti dalla sentenza di condanna).

- Al finanziamento della spesa complessiva di € **113.680,51** inerente il debito fuori bilancio si provvede come segue:


- per € 91.989,32 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi;
- per € 11.910,71 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- per € 9.780,48 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con apposita determinazione dell'Avvocatura regionale.

Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione dei pregiudizi che potrebbero derivare all'Ente dal ritardo nel pagamento dei debiti indicati all'articolo 1 che, in assenza del preventivo riconoscimento della loro legittimità e della necessaria variazione al bilancio di previsione, non può aver luogo.

Il Presidente della G.R.

Dr. Michele Emiliano



Legge Regionale _____ 2019, n. _____

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentatreesimo provvedimento 2019.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

- 1. E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario di seguito indicato:**

- Sent. n. 2801/2019 Tribunale di Bari Sez. Lavoro (Cont. 1028/15/GA) - Competenze professionali avv. Nicola Nicoletti e suo difensore avv. Francesco Pannarale.

Importo complessivo di € 113.680,51 (di cui € 91.989,32 per sorte capitale, € 11.910,71 per interessi ed € 9.780,48 per competenze della procedura monitoria e spese liquidate in sentenza).

- 2. Il debito fuori bilancio sopra indicato inerisce a compensi professionali da corrispondere per l'attività svolta in favore della Regione Puglia come libero professionista, nonché al suo difensore a titolo di spese legali liquidate in D.I. e derivanti da sentenza.**

Art. 2

(Norma finanziaria e variazione al bilancio)

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 113.680,51 si provvede come segue:

- per € 91.989,32 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"**
- per € 11.910,71 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";**
- per € 9.780,48 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".**